



Oron 508/10

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliere la riserva assunta all'udienza del 17.12.2010, in ordine all'opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c. proposta dall' [redacted] e dalla [redacted] s.l. con ricorso del 7.12.2009, nei confronti della Cassa [redacted], esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va preliminarmente disposta l'invocata sospensione ai sensi dell'art. 20 l. 44/1999.

L'art. 20, 4° co., l. 44/1999 prevede, in favore dei soggetti che abbiano chiesto l'ammissione al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, la sospensione, per la durata di 300 giorni - per quanto qui interessa - dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, comprese le vendite e le assegnazioni forzate, con effetto dal parere favorevole del Prefetto.

Le due società odierne opponenti risultano essere state ammesse ai benefici previsti dalla richiamata legge, come risulta dal decreto prefettizio in data 17.11.2009, emesso su parere favorevole del Presidente del Tribunale.

Ricorrendone i presupposti deve essere, dunque, disposta la sospensione per il

periodo di 300 giorni, decorrenti dal 17.11.2009, di tutti i termini relativi alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cassa dei Risparmi [redacted] con pignoramento notificato il 19.11.2009.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.c. deve essere comunque assegnato alle opposenti il termine perentorio di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa e con il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà, precisandosi che tale termine perentorio, per effetto del disposto di cui all'art. 20, 3° co. c.p.c. l. 44/1999 è parimenti soggetto alla sospensione per 300 giorni.

P.Q.M.

Dispone la sospensione per il periodo di 300 giorni, decorrenti dal 17.11.2009, di tutti i termini relativi alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cassa dei Risparmi [redacted] con pignoramento notificato il 19.11.2009.

Assegna alle opposenti il termine perentorio di 60 giorni (soggetto alla sospensione e decorrente dunque dallo scadere dei 300 giorni come sopra indicati) per introdurre la causa di merito, previa iscrizione a ruolo contenzioso della causa, con il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.

Si comunichi.

Così deciso a Forlì, 19.2.2010

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

*Dr. ssa Barbara Vacca*

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addì	19 FEB. 2010
Il Cancelliere	